

COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE NEL RAMO DEL DISEGNO

Corso Elvezia 16
6900 Lugano
Telefono 091 911 51 13
Fax 091 911 51 12
www.cpcdiverse-ti.ch
e-mail: guidali@cc-ti.ch

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DISEGNATORI

REGOLAMENTO

per l'applicazione del contributo professionale nel settore del disegno


Valendosi delle facoltà di cui all'art. 3 e all'art. 4.1 del CCL e in applicazione dell'art. 7 del CCL, tra le parti contraenti si stabilisce il seguente Regolamento da considerare parte integrante del CCL 1° gennaio 1998.

- art. 1** Sono tenuti al versamento del contributo professionale, attraverso la trattenuta sul salario, tutti i lavoratori che beneficiano delle disposizioni contrattuali.
- 1.1.** Sono sottoposti al contributo dello 0,4% tutti i salari assoggettati all'AVS, qualunque sia la forma di retribuzione, tredicesima compresa.
- 1.2.** Gli apprendisti restano esclusi dal contributo professionale.
- art. 2** Ogni datore di lavoro (ai sensi dell'art. 1.1. del CCL) è obbligato a trattenere mensilmente l'importo dello 0,4% sul salario. Trimestralmente (31.3., 30.6., 30.9, 31.12.), l'importo viene addebitato dalla Commissione Paritetica Professionale Cantonale, sulla base del "Conteggio trimestrale contributo professionale" debitamente compilato dallo Studio.
- 2.1.** Agli studi non associati verrà inoltre fatturato, oltre a quanto previsto all'art. 2, un contributo di fr. 150.-- conformemente all'art. 7.1 a) del CCL.
- 2.2.** La Commissione Paritetica Professionale Cantonale stabilirà le modalità e i formulari necessari per il resoconto dell'importo dei contributi incassati e versati.
- art. 3** I contributi dei lavoratori e degli studi non associati, di cui all'art. 2 e 2.1 del presente regolamento, saranno amministrati dalla CPC e utilizzati a copertura delle spese.
- 3.1.** In caso di violazione degli art. 2 e 2.1, cioè in caso di mancato versamento dei contributi summenzionati, le parti contraenti conferiscono procura alla CPC di procedere civilmente e penalmente in loro rappresentanza contro i datori di lavoro.

- art. 4** I contributi dei lavoratori organizzati saranno rifusi, nella misura del 95%, alle organizzazioni sindacali d'appartenenza.
- 4.1.** Alla fine dell'anno ogni Studio consegnerà ai propri dipendenti una dichiarazione attestante la trattenuta del contributo professionale (formulario rilasciato dalla Segretaria della CPC).
- art. 5** La CPC provvederà alla copertura dei disavanzi dei corsi di formazione professionali organizzati dalle parti contraenti e preventivamente autorizzati. La CPC garantirà la copertura delle spese per il controllo e l'applicazione del CCL.
Alla CPC è inoltre assegnata la competenza per l'amministrazione dei contributi incassati ed eventuali investimenti da effettuare.
- art. 6** Il mancato versamento, entro i termini stabiliti dalla CPC, dei contributi dovuti sarà gravato dagli interessi di mora.
Inoltre la ditta potrà essere passibile di sanzioni a norma dell'art. 4.4 del CCL.
- art. 7** Qualora le parti dovessero trovarsi in un periodo aconvenzionale, potranno decidere provvisoriamente la continuazione dell'applicazione dell'art. 7 del CCL e del presente regolamento.
- art. 8** Il presente regolamento annulla e sostituisce l'edizione 1.1.1999 e entra in vigore retroattivamente il 01.01.2017.
Esso avrà durata fino alla scadenza del CCL stesso.

Per le parti contraenti


ASIAT



Luogo e data

Bellinova, 29.11.17


OCST



Luogo e data

Bellinova, 29.11.17

UNIA



Luogo e data

Bellinova, 29.11.17